



Comune di Albaredo Per San Marco

(Provincia di Sondrio)

ORDINANZA n.3/2008

PROT. 1332/08/04

Il Sindaco

Vista la nuova Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 30 "normativa in materia di orari degli esercizi commerciali", che modifica ed integra la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali", che prevede una nuova regolamentazione per il settore del commercio sia degli orari sia delle aperture domenicali e festive, a partire dal 28.05.2008, data di entrata in vigore della legge;

Considerato che gli orari degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri emanati dal Comune sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti;

Preso atto delle innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative in argomento;

Tenuto conto che sul territorio comunale non sono presenti medie e grandi strutture di vendita, ma solamente esercizi di vicinato;

Ravvisata la necessità nel generale e pubblico interesse, di provvedere alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di piccolo commercio al dettaglio esistenti;

Acquisito il parere favorevole dell' associazione di categoria e delle organizzazioni locali dei consumatori;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

ordina

per i motivi in narrativa esposti, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservano a **partire dal 28.05.2008** le seguenti disposizioni in materia di apertura e di chiusura di cui alla Legge Regionale n. 30/2007 e successive integrazioni e modificazioni come di seguito richiamate;

PER I NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO per i settori ALIMENTARI E NON ALIMENTARI in sede FISSA siti sul territorio comunale

che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni seguenti:

- fatto salvo quanto di seguito disposto, gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 (*sette*) alle ore 22.00 (*ventidue*);
- facoltà del Comune di estendere la fascia di apertura tra le ore 5.00 (*cinque*) e le ore 24.00 (*ventiquattro*) sentito il parere delle associazioni di categoria locali;
- nel rispetto di queste fasce orarie l'esercente può liberamente determinare l'orario del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 (*tredici*) ore giornaliere.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di **chiusura infrasettimanale (facoltativa)** che può essere scelta a discrezione dell'esercente.

Nel rispetto dei limiti di orario di cui sopra, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono effettuare l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive con riferimento all'intero anno solare.

dispone

A tutti gli operatori del commercio è dato obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dei propri esercizi mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Le disposizioni della presente ordinanza, ad accezione dell'art. 5 bis comma 12) della L.R. 22/2000 come modificato dalla L.R. 30/2007, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- rivendite di generi di monopoli;
- rivendite di giornali, riviste e periodici;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- esercizi vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuale e fluviali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (Legge 1034/71), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'artt. (DPR 1199/71).

Chiunque non rispetterà le disposizioni sopra menzionate sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 5 ter della L.R. n. 22/2000 modificato dalla L.R. n. 30/2007.

L'ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi commerciali ed entra in vigore dalla data odierna.

Il Servizio Commercio è incaricato della diffusione del presente provvedimento, Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integr. è il Segretario Comunale Dott. Bianchini Giulio.

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per l'esatta applicazione del medesimo le cui violazioni verranno punite come per legge.

Dalla residenza municipale, 18.06.2008

Il Sindaco
Patrizio Del Nero

Copia della presente ordinanza viene:

- affissa all'albo pretorio
- notificata agli esercizi esistenti sul territorio
- associazione commercianti
- confederazioni sindacali (cgil, cisl, uil)
- adiconsum c/o CISL
- federconsumatori c/o CGIL